

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4397 del 21/09/2020
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 31 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA - DOMANDE 19/08/2015 E 15/02/2016 E RETTIFICHE 05/12/2016 E 19/02/2020 DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), LOC. SAN VITALE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR01A0008/15RN02. SINADOC 24278.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4533 del 18/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di VIA); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la D.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC di Parma;

PREMESSO

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna n.16746 del 16/12/2013 è stato concesso a GRANDI SALUMIFICI ITALIANI Spa, C.F. 02654810361, il rinnovo della concessione preferenziale n. 17558/2005 per derivare acque pubbliche sotterranee in Via San Vitale n. 13, comune di Sala Baganza (PR), mediante pozzo codice PRA10044, la quantità massima di l/sec 2,5 e mc/anno 6.500 per uso industriale al servizio del salumificio nella medesima località, con scadenza 31/12/2015;

PRESO ATTO

- che in data 19/08/2015, prot. n. 590088, GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA, C.F. 02654810361, ha presentato nei termini prescritti istanza di rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss. r.r. 41/2001, codice pratica PR01A0008/15RN02;

- che in data 15/02/2016, prot. n. 93574, la ditta ha presentato istanza di variante sostanziale alla concessione per aumento dei volumi derivati a 20.000 mc/anno;

- che in data 05/12/2016 prot. 20360, la ditta ha rettificato la richiesta dei volumi derivati in 15.000 mc/anno, successivamente confermato in data 19/02/2019 prot. 27039;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 27 comma 8 del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e quanto già presente agli atti del fascicolo, da cui risulta:

- uso industriale al servizio di complesso aziendale per produzione e stagionatura di prosciutti, denominato "Stabilimento Boschetto", ubicato in Via San Vitale n. 13 a Sala Baganza (PR);
- condotto dal richiedente a titolo di affitto di unità aziendale di proprietà di Alcisa Spa, C.F. 02935090361;
- prelievo esercitato da pozzo codice PRA10044 (*precedente registrazione PRA7400*), ubicato sul foglio 21 mappale 57 del Comune di Sala Baganza; coordinate ETRS89 UTM32: x 596.663; y: 4.949.621;
- delle seguenti caratteristiche: diametro mm 300, profondità m 8 circa dal piano campagna;
- elettropompa sommersa della portata di esercizio di litri/sec. 2,5 ;
- volume massimo richiesto di 15.000 mc/anno;

DATO ATTO

- che la variante richiesta per le caratteristiche del prelievo è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, artt. 5 e ss. del Titolo II del RR 41/2001;
- che per la definizione del canone la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile come industriale;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria ed è stata disposta la pubblicazione dell'istanza mediante avviso sul BURERT n.192 del 29/06/2016 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma (in allegato) assunto al protocollo con n. 5133 del 14/01/2020, espresso in senso favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- installazione/efficientamento dei sistemi di misurazione per processi linee differenti;

- sviluppo di “pratiche tecnologiche” che prevedano il riciclo e riuso della risorsa;
- elaborazione di un programma di monitoraggio del risparmio idrico pluriennale.

CONSIDERATO che in data 05/12/2016 prot. 20360 e in data 19/02/2019 prot. 27039, la ditta ha fornito un piano di sfruttamento dove si giustificano i quantitativi richiesti e si comunica la sostituzione della torre di condensazione del circuito frigorifero;

CONSIDERATO

- che il rilascio della concessione è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- l’importo dovuto a titolo di spese istruttorie;
- l’importo dovuto per l’annualità 2020 pari a 2.119,60 euro;
- l’importo dovuto per le annualità pregresse a tutto il 2019 e residuano in eccedenza 93,33 euro, che costituiscono credito da utilizzare come anticipo delle annualità di canone successive al 2020;
- l’importo di 106,60 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito

in data 19/12/2007, nella misura di 1.757,50 euro e l'integrazione di 255,50 euro in data 24/01/2014, per un deposito cauzionale complessivo quindi pari a 2.119,60 euro, corrispondente all'annualità in corso del canone;

RITENUTO

- che sulla base dell'istruttoria esperita e della documentazione agli atti non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo e variante sostanziale della concessione codice PR01A0008/15RN01 sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi, nonché delle prescrizioni e limitazioni contenute nel presente atto e nel disciplinare di concessione;
- che a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933 *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia che la derivazione potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a GRANDI SALUMIFICI ITALIANI Spa, C.F. 02654810361, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale per aumento dei volumi derivati della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante prelievo dal pozzo PRA10044 codice pratica PR01A0008/15RN02 ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- ubicazione del pozzo: Comune di Sala Baganza (PR), località San Vitale, al servizio dello "Stabilimento Boschetto" sito in Via San Vitale n. 13, su terreno di proprietà Alcisa Spa (come da contratto di affitto di ramo aziendale), censito al fg. n. 21, mapp. n.57; coordinate ETRS89 UTM32 X: 596663 Y: 4949621;

- corpo idrico: codice: 0080ER-DQ1-CL – Conoide Parma-Baganza – libero (alimentazione appenninica);
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;
- volume d’acqua richiesto pari a 15.000 mc/annui.

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che risultano interamente versati i canoni dovuti a tutto il 2019;
5. di dare atto che il canone per l’anno 2020 quantificato in 2.119,60 euro è stato pagato;
6. di dare atto che risulta un credito complessivo di euro 93,33 da utilizzare come anticipo delle annualità di canone successive;
7. di dare atto che la somma richiesta a titolo di integrazione del deposito cauzionale è stata versata e pertanto il deposito cauzionale risulta interamente costituito a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento delle successive annualità di canone entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal DLgs 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 486/2017;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
registrazione;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b) Dlgs 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143, 144 del RD 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE)**

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita a **Grandi Salumifici Italiani Spa**, C.F. 02654810361, Codice **PR01A0008**

ART. 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato da pozzo registrato con codice **PRA10044**:
 - profondità m 8 dal piano campagna, diametro mm 300;
 - ubicato in comune di Sala Baganza (PR), località San Vitale 13, sulla particella 57 del fg 21, di proprietà Alcisa Spa;
 - coordinate ETRS89 UTM32: x 596.663; y: 4.949.621.

ART. 2 - QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata è destinata ai fabbisogni di tipo industriale dello "Stabilimento Boschetto" per produzione e stagionatura salumi, condotto dal concessionario in forza di contratto di affitto;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei limiti di:
 - portata massima **2,5 l/sec**
 - quantitativo massimo del prelievo **15.000 mc/anno**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: codice: 0080ER-DQ1-CL – Conoide Parma-Baganza.

ART. 3 - CANONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anticipatamente entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, con bonifico sul conto corrente Banco Posta alle coordinate **IT 94 H 07601 02400 001018766103**, o con bollettino postale sul **c/c**

1018766103, intestato a Regione Emilia-Romagna – somme dovute utilizzo beni demaniali - indicando obbligatoriamente in **causale** il codice **PR01A0008** e l'annualità di riferimento. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per l'**annualità corrente 2020** il valore del canone è stabilito in **euro 2.119,60**. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'**Istat alla data del 31 dicembre** di ogni anno.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione corrisponde all'annualità in corso del canone, è pari ad **euro 2.119,60**.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata, per qualsiasi motivo, della concessione a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata **fino al 31/12/2029**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di

pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione e dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione stessa.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione in qualunque momento dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, delle disposizioni della concessione e relativo disciplinare, di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino la decadenza. La revoca

della concessione non da diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, della riduzione in pristino dei luoghi e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati **entro il 31 gennaio** di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al

risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ART. 8 – VERIFICA DI CONGRUITA'

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.